

## **Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni**

**Modificazione del 9 ottobre 1986**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1985 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 23 dicembre 1959 <sup>2)</sup> su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (Legge sull'energia nucleare LEN).

### *Art. 4 cpv. 2*

- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di una licenza:
- a. l'importazione, il transito e l'esportazione di attrezzature per la produzione di apparecchi e di materie necessari alla tecnica nucleare;
  - b. l'importazione, il transito e l'esportazione di materie grezze destinate alla produzione di combustibili nucleari;
  - c. l'esportazione di dati tecnici in forma fisica non accessibili al pubblico e importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione sia di impianti d'arricchimento e di ritrattamento di materie nucleari o di produzione d'acqua pesante, sia di componenti critiche essenziali di detti impianti.

### *Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> La licenza dev'essere negata o sottoposta all'adempimento di condizioni o oneri adeguati, quando sia necessario alla tutela

<sup>1)</sup> FF 1985 II 371

<sup>2)</sup> RS 732.0

della sicurezza esterna della Svizzera, all'adempimento dei suoi impegni internazionali o alla protezione di persone, di cose altrui o di beni giuridici importanti, oppure se il Consiglio federale lo ritenga necessario per la non proliferazione delle armi nucleari.

*Art. 37 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per consentire l'importazione o l'esportazione di combustibili nucleari radioattivi, di beni nucleari o di dati tecnici giusta l'articolo 4 capoverso 2, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali riguardanti la loro riesportazione o sicurezza, il loro controllo o la loro utilizzazione a fini non militari.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1986

Il presidente: Bundi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1986

Il presidente: Gerber

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1986 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 19 gennaio 1987

<sup>1)</sup> FF 1986 III 322

## **Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni Modificazione del 9 ottobre 1986**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.10.1986
Date	
Data	
Seite	322-323
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 195

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.